

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4999**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DI PIETRO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2001**

—————

Scorporo di coalizione. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che propongo riproduce il testo della proposta di legge presentata alla Camera, atto Camera n. 7618, e, successivamente, al Senato, relativa alla corretta applicazione del meccanismo dello scorporo, mediante la previsione di uno scorporo di coalizione. In effetti, un'impropria applicazione della legge attuale, consente che attraverso le cosiddette liste «civetta», il meccanismo dello

scorporo - originariamente previsto per attenuare gli effetti del sistema maggioritario - venga distorto al fine di favorire le coalizioni, e ciò a danno dei soggetti politici non allineati.

Pertanto, il Movimento che rappresento auspica una rapida approvazione di questo disegno di legge, nell'interesse del corretto svolgimento del processo di selezione della rappresentanza parlamentare.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora due o più partiti o gruppi politici intendano presentare in una o più circoscrizioni liste collegate alle medesime candidature nei collegi uninominali, essi debbono depositare congiuntamente il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di volere distinguere tali candidature. I partiti o gruppi politici che presentano congiuntamente contrassegni per le candidature nei collegi uninominali formano una coalizione. Ciascun partito o gruppo politico non può fare parte di più di una coalizione».

2. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato nella stessa dichiarazione di collegamento indica, quale contrassegno che accompagna il suo nome e cognome nella scheda elettorale, il contrassegno o i contrassegni depositati dalla coalizione di partiti o gruppi politici ai sensi del primo comma dell'articolo 14».

3. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «L'ufficio centrale circoscrizionale procede altresì al collegamento d'ufficio qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel col-

legio uninominale siano fra quelli depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi del terzo e quarto periodo del primo comma dell'articolo 14; in tal caso il collegamento è effettuato con tutte le liste presentate nella circoscrizione dai partiti facenti parte della coalizione che ha depositato il contrassegno per la candidatura nel collegio uninominale».

#### Art. 2.

1. Al numero 2 del primo comma dell'articolo 24 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di collegamento di più liste con il medesimo candidato nel collegio uninominale, i contrassegni delle liste collegate sono riportati nelle schede e nei manifesti in spazi immediatamente contigui; a tal fine l'ufficio centrale circoscrizionale procede ad un primo sorteggio nel quale ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato è considerato come un'unica lista; stabilito l'ordine spettante a tale gruppo di liste nelle schede e nel manifesto, l'ufficio procede ad un nuovo sorteggio tra le liste facenti parte di ciascun gruppo per stabilire l'ordine con cui esse sono riportate in successione nelle schede e nel manifesto. Nei manifesti elettorali sotto il contrassegno di ciascuna lista collegata ad un candidato nel collegio uninominale sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato».

2. Al secondo comma dell'articolo 31 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di collegamento di una lista con un candidato nel collegio uninominale, nella scheda per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale alla sinistra del contrassegno della lista

sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato nel collegio uninominale, alla sinistra del contrassegno di ciascuna lista collegata sono riportati, con dimensioni inferiori, il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale. Il contrassegno della lista con i nomi dei relativi candidati e il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale collegato sono riportati nella scheda all'interno dello stesso rettangolo».





